

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 256CGF – RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL GUASTALLA CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ALLENATORE ATTILIO TURINI LA SOMMA DI €1.672,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)

La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, rilevato che:

- la A.S. Guastalla ricorreva presso questa Corte per ottenere la revoca della delibera del Collegio Arbitrale LND del 20.2.2010 che accoglieva il ricorso proposto dall'allenatore signor Turini e, per l'effetto, dichiarava l'obbligo alla società di corrispondere allo stesso la somma di € 1.672,20;

- ritenuto che l'art. 7 del regolamento del Collegio Arbitrale, sancisce la non impugnabilità ad altro organo delle decisioni arbitrali;

per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Guastalla Calcio di Guastalla (Reggio Emilia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL'A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDO VINCENZO SEGUITO GARA BUDONI/LATINA CALCIO DEL 18.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010)

Con ricorso del 24.4.2010 la A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010, di squalifica per tre gare effettive al giocatore Nardo Vincenzo.

La ricorrente - pur confermando lo svolgimento dei fatti relativamente alla frase ingiuriosa pronunciata - ha chiesto la riduzione della squalifica, rilevando una asserita disparità di trattamento rispetto ad altre squalifiche contestualmente irrogate dal Giudice Sportivo, chiedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti in ragione del "curriculum illibato" del Nardo e facendo leva su una discrasia terminologica tra la decisione del Giudice Sportivo e il referto dell'arbitro. Nel referto dell'assistente di gara si riporta che la frase ingiuriosa è stata pronunciata "puntando il suo viso contro il mio"; mentre nella decisione del Giudice Sportivo si può leggere che l'espressione dal

contenuto estremamente triviale è stata rivolta “accostato il proprio viso a quello dell’Ufficiale di gara”.

Va premesso che l’eventuale “curriculum illibato” e la comparazione tra differenti sanzioni irrogate rispetto a comportamenti e fattispecie diverse non sono argomenti che possono essere valutati da questa Corte in sede di giudizio.

Ai sensi dell’art. 19 C.G.S. va sanzionato in maniera severa il comportamento minaccioso ed intimidatorio dei calciatori rispetto agli ufficiali di gara. Orbene, la fattispecie esaminata riguardo al signor Nardo e ammessa dalla stessa ricorrente consiste nell’aver indirizzato all’ufficiale di gara una espressione estremamente triviale con atteggiamento minaccioso e intimidatorio. Tale connotazione del comportamento del signor Nardo si desume in maniera inequivoca sia dal referto dell’assistente di gara sia dalla decisione del Giudice Sportivo. La terminologia lievemente differente utilizzata nei due atti non modifica in alcun modo la qualificazione del comportamento e la *ratio* per cui il medesimo viene sanzionato. Anche a voler ritenere che “puntare il viso” possa differire dall’ “accostare il viso”, *quoad effectum* si tratterebbe comunque di comportamenti del tutto analoghi e comunque evidentemente tesi ad assumere un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dell’Ufficiale di gara e, come tali, da sanzionare severamente.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARENTATO SALVATORE SEGUITO GARA CASOLI/BOJANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

Al termine dell’incontro Casoli/Bojano disputata il 2.5.2010, valevole per il Campionato Serie D, Girone F, il calciatore Parentato Luigi numero 4 della società Bojano, nel recinto di giuoco, nel corso del rientro delle squadre negli spogliatoi, colpiva con una manata al petto di media intensità un giocatore avversario senza provocare alcun danno fisico.

L’arbitro non gli poteva mostrare il cartellino comunicando al capitano della squadra quanto aveva veduto.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, lo sanzionava con la squalifica per due gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Bojano chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Parentato n. 4 al 26° del secondo tempo era stato sostituito dal n. 16 Sacco Giovanni così abbandonando il terreno di giuoco così come risulta dal referto arbitrale, nonché dalla nota sottoscritta dall’arbitro consegnata al termine della gara alle società.

Nel reclamo veniva evidenziato che il Parentato dopo la sostituzione aveva abbandonato il recinto di giuoco e che da un’indagine effettuata dalla società l’autore del gesto era il n.16 Sacco Giovanni il quale appunto aveva preso parte all’incontro in sostituzione appunto del Parentato.

In buona sostanza secondo l’impugnazione il reale responsabile della condotta sarebbe appunto il Sacco e che l’arbitro molto probabilmente sarebbe stato indotto in errore dal momento che nell’accadimento molti giocatori si sarebbero tolti la maglia e che in sede di compilazione del referto avrebbe potuto indicare erroneamente il Parentato come responsabile non avvedendosi della circostanza dell’avvenuta sostituzione con il Sacco reale autore del gesto.

La società chiedeva l’escussione di alcuni testimoni presenti ai fatti comunque depositando delle dichiarazioni scritte di tesserati.

Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti sia dall'esame del referto arbitrale che dalla successiva integrazione richiesta per le vie brevi da questa Corte (cfr. nota Fax sottoscritta dall'arbitro in data 7.5.2010) emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore responsabile della violazione è il Parentato Luigi non avendo l'arbitro sul punto mostrato alcuna titubanza.

A questo aggiungasi che il giocatore sostituito non aveva l'obbligo di lasciare il recinto di giuoco ben potendo egli essersi reso responsabile – così come refertato dall'arbitro – della condotta ascrittagli, avendo fatto rientro al termine della gara negli spogliatoi unitamente a tutti i calciatori e non essendo smentita la circostanza nelle forme e modi previsti dall'art. 35, 1.2 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 agosto 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete